

121  
9.10.2012



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



10.11.2012

Reg. Valeria Lirio

# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot.n. \_\_\_\_\_

n. 113 Reg.Delib.

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONI AL SINDACO A DARE INCARICO LEGALI PER IL RECUPERO ONERI CONCESSORI DITA EFELLE IMMOBILI S.R.L.

L'anno Duemila due addì no del mese di Ottobre, alle ore 13,30 e segg. nella Casa Comunale e nella

consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	FARANDA FABIO		X
3	RUGGERI FRANCESCO		X
4	MARCHESE GIOVANNI PIETRO	X	
5	PRIVITERA ALFIO	X	
6	PULVIRENTI ORAZIO	X	
7	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Ferencolo - Rufferi

Partecipa il Segretario del Comune: Dott. G. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la relazione del Responsabile dell' Ufficio Autonomo Temporaneo Arch. G. Patanè prot. 12872 del 9/7/2012, con la quale si evidenzia la situazione creditoria di questo Ente nei confronti della ditta Effelle Immobili, per il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione;

### Considerato

- che dalle comunicazioni intercorse la società EFFELLE IMMOBILI S.r.l. risulta in liquidazione;
- che l'escussione della polizza fidejussoria potrà avvenire solo a presentazione della documentazione richiesta all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate sulla polizza stessa;

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere ad incaricare un legale per la redazione degli atti idonei al recupero delle somme dovute dalla società EFFELLE IMMOBILI S.r.l. in liquidazione;

Considerato che non esiste all'interno dell'Ente un Ufficio Legale;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

## DELIBERA

AutORIZZARE il Sindaco a dare incarico un legale porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute al Comune di Aci S. Antonio per oneri concessori, dalla ditta EFFELLE IMMOBILI s.r.l.;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente, l'Avv. A. Vitele con sede Corso Itolie, 296 - CATANIA a sostegno e tutela delle ragioni dell'Ente;

Prendere atto che le spese necessarie per la difesa dell'Ente, verranno liquidate al professionista incaricato a seguito del risarcimento da parte della compagnia assicurativa NUOVA TIRRENA S.p.A., giusta polizza fidejussoria N054/00A0188699 stipulata da EFFELLE IMMOBILI s.r.l., così come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali della suddetta polizza fidejussoria e su richiesta diretta di distrazione da parte del professionista incaricato e nella misura concordata secondo l'allegato preventivo.;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- 9 LUG. 2012



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Prot. N. 12.882

PROVINCIA DI CATANIA  
UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di n. 8 edifici, in via F. Puivirenti, n. 53 - La vinaio, ACI SANT'ANTONIO (CT).  
Concessione edilizia n. 03 del 10.02.2004. prat. n. 23271/02-  
**RECUPERO ONERI CONCESSORI NON CORRISPOSTI E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI.**

**RELAZIONE**

AL SIG. SINDACO  
Sede

Con concessione n. 03 del 10.02.2004 è stata autorizzata la costruzione dell'insediamento in oggetto.

A fronte di detta concessione è stata corrisposta soltanto la prima e la seconda rata del contributo oneri di urbanizzazione omettendo il versamento delle residue rate tanto per il contributo oneri di urbanizzazione che per quello sul costo delle costruzioni.

Inoltre, in aggiunta ai sopradetti oneri così come determinati al momento del rilascio della concessione edilizia, si è provveduto, a cura dell'Ufficio, a quantificare l'adeguamento degli oneri medesimi, aggiornandoli alle prescrizioni della deliberazione di G.M. n. 119 del 06.10.2004, così come previsto dall'art. 17 della legge regionale 16.04.2003, n. 4.

La situazione debitoria della ditta nei confronti del Comune è quantificabile come segue:

- per ratei scaduti e non corrisposti:	e. 49.574,04
- per adeguamento:	€ 49.207,34
- per sanzioni pecuniarie:	€ 17.350,70
per un totale di	€ 116.132,08

Quest'Ufficio, con provvedimento n. 12205 del 24.04.2009, mai impugnato, ha invitato la ditta al pagamento delle somme dovute, con espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe attivata la procedura coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 14.04.1910.

La ditta stessa, aderendo all'invito, con istanza del 26.05.2009, prot. n. 14939 e con successiva del 7.09.2009, prot. n. 22029, ha richiesto la rateizzazione del debito in dieci rate trimestrali anticipate in conformità alle deliberazioni della G.M. n. 106/2009 nonché la predisposizione del prospetto della relative rate.

L'Ufficio, acquisita la polizza fidejussoria n. 054 / 00A0188699 emessa dalla NUOVA TIRRENA S.p.A. in data 06.10.2009, sub agenzia di Nicolosi, nonché il pagamento della prima rata, ha autorizzato la richiesta rateizzazione.

La ditta ha provveduto, pur senza rispettare le relative scadenze, al pagamento della 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> rata ed ha ommesso il pagamento delle residue sei rate ammontanti ad €. 69.600,00.


Stante che, come prescritto nel provvedimento n. 28583 del 23.11.2009, il ritardato o mancato versamento anche di una sola rata avrebbe comportato la perdita del beneficio della rateizzazione, l'Ufficio, con nota del 16.08.2011, prot. n. 16436, ha comunicato l'avvio della procedura di escussione, non riscontrato, e successivamente, in data 03.10.2011, prot. n. 19670, ha formalmente richiesto alla società NUOVA TIRRENA la escussione della polizza di garanzia.

La società garante, riscontrando la detta richiesta escussione, ha comunicato con nota del 27.10.2011, qui pervenuta il 7.11.2011, prot. n. 22981, che potrà provvedere al pagamento soltanto a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione richiesta dai commi a), b) e c) dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate sulla polizza stessa.

Con nota del 25.01.2012, lo studio legale Associato Avv.ti Enzo e Saivo Ingrassia, ritenendo non dovuto il recupero delle somme sopradette, ha diffidato il Comune a non "intraprendere ogni infondata iniziativa di recupero dell'inesistente debito" e "le Groupama Assicurazioni ad effettuare alcun pagamento nei confronti" del Comune.

Quest'Ufficio, ritenendo invece effettivamente dovute le somme richieste avendo quelle determinate al momento del rilascio della concessione edilizia, carattere di provvisorietà - con salvezza di congruaglio - impresso, da ultimo, dall'art. 17 della legge regionale n. 4/2003, in tema di aggiornamento ed adeguamento annuale degli oneri concessori, rassegna quanto sopra per le considerazioni che il caso richiede.

Il Responsabile del procedimento  
(dott. arch. Giuseppe Patané)



Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 L.R. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

*[Handwritten signature]*

Data 9.10.2012

IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA  
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. \_\_\_\_\_ Es \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_

Previsione iniziale € \_\_\_\_\_

Impegni precedenti € \_\_\_\_\_

DISPONIBILITA' € \_\_\_\_\_

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

- DISPONIBILITA' RESIDUA \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione e della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44.

- E' stata affissa all'albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni (art.11 comma 1);
- Con nota n. \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (Art.15 commi 3 e 4);
- Con nota n. \_\_\_\_\_ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al Comitato Regionale di Regionale di controllo sugli atti dei Comuni;
- Sezione Centrale di Palermo (Art. 17 commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Catania (Art. 17 comma 2) in quanto:
- E' soggetta a controllo per legge ( Art. 15 comma 2);
- Ne ha fatto richiesta la stessa Giunta Municipale (Art. 15 comma 2);
- Ne ha /hanno fatto richiesta il gruppo consiliare \_\_\_\_\_ ovvero n. \_\_\_\_\_  
Consiglieri (Art.15, comma 3);
- Ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta  
in contrasto con atti fondamentali del consiglio ( Art.15 comma 5).

Aci Sant'Antonio li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art.12 comma 1 ).
- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
- Dell'atto (Art. 15 comma 5).
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ( Art. 19 commi 1 e 2 ) senza che sia stata comunicata adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art.18 comma 9)

Aci Sant'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE